




**PURE POWER TO GROW**

## **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO  
2010 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021**



FALCK RENEWABLES  
[www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com)

## INDICE SOMMARIO

Art. 1	Premessa e ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Identificazione delle Parti Correlate
Art. 4	Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
Art. 5	Identificazione delle Operazioni Rilevanti
Art. 6	Comitato
Art. 7	Regole applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza
Art. 8	Regole applicabili alle Operazioni Rilevanti
Art. 9	Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate ex art. 2359 c.c.
Art. 10	Operazioni di competenza assembleare
Art. 11	Delibere - quadro
Art. 12	Casi di esclusione
Art. 13	Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate
Art. 14	Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF
Art. 15	Monitoraggio e adeguamento della Procedura
Art. 16	Raccordo con le procedure amministrative e contabili di cui all'art.154 bis TUF

### ALLEGATI

Allegato 1	Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate
------------	--

## Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione

Il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 recante «*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*» ha introdotto, nell'art. 2391-*bis*<sup>1</sup> cod. civ., una specifica disciplina in materia di operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio<sup>2</sup>, demandando alla potestà regolamentare della Consob la definizione dei “principi generali” sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle menzionate società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame.

Dando attuazione alla menzionata delega, la Consob ha approvato in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221, il regolamento sulle operazioni con parti correlate, successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento**”).

Le disposizioni di cui al menzionato Regolamento, volte a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sia sostanziale che procedurale per la realizzazione di operazioni con parti correlate, si affiancano, da un lato, ai principi generali in tema di doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nell'art. 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e ai principi di correttezza procedurale presenti nel “Codice di *Corporate Governance*” delle società quotate e, dall'altro, agli obblighi di informativa contabile previsti, per tale tipologia di operazioni, dalle disposizioni in materia di bilancio contenute nel codice civile (artt. 2423 e ss.) e negli artt. 77 e ss., come richiamati anche dal successivo art. 96 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

La finalità primaria del Regolamento è quella di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi contrastando eventuali abusi che possano scaturire da operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con parti correlate. Il Regolamento prevede un organico insieme di norme contenente:

- i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti correlate;
- gli obblighi in tema di informativa al mercato per tale tipologia di operazioni.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (“**Falck Renewables**” o la “**Società**”) nella seduta del 12 novembre 2010, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, ha adottato la presente procedura (la “**Procedura**”) volta a disciplinare - in conformità al disposto dell'art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento e loro eventuali successive modifiche - le operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse<sup>3</sup>. Nella seduta del 23 giugno 2021, il Consiglio di

---

<sup>1</sup> In particolare, l'art. 2391-bis del cod. civ. (“Operazioni con parti correlate”) prevede quanto segue:

“1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

2. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2325-bis del cod. civ., per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono intendersi le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o le cui azioni siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

<sup>3</sup> Cfr. articolo 2 del Regolamento.

Amministrazione di Falck Renewables, previo parere del Comitato (come *infra* definito) rilasciato in data 11 giugno 2021, ha da ultimo aggiornato la presente Procedura per recepire le modifiche introdotte dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

## Art. 2 – Definizioni

**2.1** In aggiunta ai termini definiti in altri articoli della presente Procedura e nell'Allegato 1 che segue, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso specificato:

**“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”**: gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

**“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri previsti dall’art. 148, comma 3, TUF e dal codice di *corporate governance* per le società quotate redatto dal Comitato per la *Corporate Governance*, al quale Falck Renewables S.p.A. aderisce ai sensi dell’art. 123 - *bis* TUF;

**“Amministratori non Correlati”**: gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate della controparte;

**“Assemblea”**: l’Assemblea degli azionisti di Falck Renewables;

**“Comitato”**: il comitato competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate di cui all’articolo 6 della presente Procedura, composto da tre Amministratori Indipendenti;

**“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

**“Collegio Sindacale”**: il collegio sindacale di Falck Renewables;

**“Consiglio di Amministrazione”**: il consiglio di amministrazione di Falck Renewables;

**“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: alla luce delle definizioni funzionali indicate nell’Allegato 1 alla Procedura, si intendono tali i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa;

**“Gruppo Falck Renewables”**: il gruppo di società facente capo a Falck Renewables;

**“Operazioni con Parti Correlate”, “Operazione” o “Operazioni”**: le operazioni definite come tali ai sensi dell’articolo 4 della Procedura;

**“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni individuate come tali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera (e) della Procedura;

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni che si collocano al di sotto delle soglie delle Operazioni Rilevanti individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della Procedura nonché le Operazioni diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“**Operazioni Ordinarie**”: le Operazioni con Parti Correlate qualificabili come ordinarie, soggette all’esenzione di cui al successivo articolo 12, comma 1, lett. (i) che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria, purché concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

“**Operazioni Rilevanti**”: le Operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi dell’articolo 5 della presente Procedura;

“**Parti Correlate**”: i soggetti individuati come tali ai sensi dell’articolo 3 della presente Procedura;

“**Soci non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

“**Statuto**”: lo statuto sociale di Falck Renewables.

### **Art. 3 - Identificazione delle Parti Correlate**

**3.1** Alla luce della definizione di Parti Correlate indicata nell’Allegato 1 alla Procedura, la Società ha individuato le seguenti tipologie di Parti Correlate:

- a) una persona o uno stretto familiare di quella persona se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto della Società;
  - (ii) ha un’influenza notevole sulla Società; o
  - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Falck Renewables e di Falck S.p.A., società controllante di Falck Renewables;
  
- b) un’entità è una Parte Correlata della Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l’entità e la Società fanno parte del Gruppo Falck Renewables (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del Gruppo Falck Renewables è Parte correlata alle altre);
  - (ii) l’entità è una collegata o una *joint venture* della Società (o una collegata o una *joint venture* facente parte del Gruppo Falck Renewables);
  - (iii) l’entità e la Società sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e la Società è una collegata della terza entità;
  - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un’entità ad essa correlata;
  - (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.



Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole” e “stretti familiari” contenute nell’Allegato 1 alla presente Procedura.

**3.2** Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

**3.3** L’identificazione anagrafica delle Parti Correlate, in osservanza di quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, e l’aggiornamento delle stesse viene assicurato tramite la tenuta di un database “Parti Correlate” in formato elettronico, tenuto ed aggiornato dal dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società.

**3.4** Il dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società provvede al censimento delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società e, al fine di individuare le Parti Correlate in via indiretta, richiedendo a tutte le Parti Correlate in via diretta le informazioni necessarie all’alimentazione del database “Parti Correlate”.

**3.5** È onere delle Parti Correlate in via diretta provvedere ad informare tempestivamente Legal & Corporate Affairs di ogni integrazione, variazione o aggiornamento ai dati già comunicati.

**3.6** Il dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società provvederà conseguentemente ai dovuti aggiornamenti del database “Parti Correlate” che viene comunque rivisitato con frequenza almeno annuale richiedendo alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite in precedenza anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta ovvero di comunicare eventuali variazioni.

**3.7** Il dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società mette il database “Parti Correlate” a disposizione di tutte le funzioni aziendali (compreso *Internal Audit*), del Comitato, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, comunicando inoltre a questi ultimi per iscritto ogni variazione e/o aggiornamento del database “Parti Correlate”.

#### **Art. 4. - Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate**

**4.1** Alla luce della definizione di Operazioni con Parti Correlate indicata nell’Allegato 1 alla Procedura, la Società ha identificato come Operazioni con Parti Correlate i trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni fra Falck Renewables ed una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**4.2** Ciascun responsabile delle funzioni aziendali competenti di Falck Renewables verifica preliminarmente, sulla base del database “Parti Correlate”, se la controparte dell’Operazione risulti essere una Parte Correlata. Qualora la controparte risulti una Parte Correlata, la funzione competente per l’esame o l’approvazione dell’Operazione informa il dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell’Operazione e delle informazioni minime disponibili, relativamente all’Operazione in esame.

**4.3** Legal & Corporate Affairs, una volta ricevuta la segnalazione ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, procede alle verifiche di cui alla presente Procedura, esaminando, a titolo esemplificativo, se l’Operazione ricada nell’ambito di cui al successivo articolo 7, 8, 10 o 12. Il dipartimento Legal & Corporate Affairs, se l’Operazione non ricade nei casi di esclusione di cui al

successivo articolo 12, segnala al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e, ove applicabile, al consiglio di amministrazione delle società controllate interessate l'eventualità che si realizzino le Operazioni con Parti Correlate.

**4.4** Se un'Operazione, che ricade nei casi di esclusione di cui al successivo articolo 12 in quanto Operazione Ordinaria, è un'Operazione Rilevante, Legal & Corporate Affairs comunica tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative all'Operazione Rilevante al Comitato in modo che il Comitato stesso possa verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Rilevanti definite Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Il Comitato deve esprimere il suo consenso entro 5 giorni dalla comunicazione e comunque in tempo utile per consentire alla Società di adempiere agli obblighi informativi di cui al successivo articolo 12, comma 1, lettera i). Legal & Corporate Affairs informa su base almeno annuale il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione dei criteri di esenzione almeno relativamente alle Operazioni Rilevanti.

## **Art. 5. - Identificazione delle Operazioni Rilevanti**

**5.1** Sono ritenute Operazioni Rilevanti, ai fini della presente Procedura, quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) *Indice di rilevanza del controvalore:*** individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i)** per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii)** per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii)** per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) *Indice di rilevanza dell'attivo:*** individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

l. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i)** in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii)** in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) *Indice di rilevanza delle passività*:** individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**5.2** In caso di cumulo di più Operazioni ai fini del successivo articolo 13, comma 2 della presente Procedura, la rilevanza di ciascuna Operazione è valutata sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal precedente articolo 5, comma 1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Ai fini del computo del cumulo, ai sensi del successivo articolo 13, comma 2 della presente Procedura, non si considerano le Operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 12 della presente Procedura.

**5.3** Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 13 comma 2 siano individuate come Operazioni Rilevanti secondo gli indici previsti nel comma 1 e secondo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo 5 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può chiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

## **Art.6 – Comitato e presidi equivalenti**

**6.1** Falck Renewables ha individuato nel Comitato Controllo e Rischi della Società, istituito in conformità al vigente codice di *corporate governance* per le società quotate redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società aderisce ai sensi dell'art. 123 – *bis* TUF, il Comitato competente ai sensi della presente Procedura. Tale Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti non esecutivi, opera - secondo quanto previsto dalla presente Procedura - al fine del rilascio dei pareri previsti dagli artt. 7, 8, 10, 12 e 15 della presente Procedura e, in genere, per quanto di rilievo ai fini del rispetto della Procedura stessa.

**6.2** Qualora con riguardo ad una determinata Operazione, sia essa un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione Rilevante, uno o più dei componenti il Comitato risulti Parte Correlata, vengono adottati i seguenti presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione nell'ordine indicato:

- (i) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, il parere ai sensi del successivo articolo 7 è rilasciato dai restanti Amministratori non Correlati, membri del Comitato;
- (ii) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata, il parere ai sensi del successivo articolo 8 è rilasciato dal Comitato composto dai restanti membri Amministratori non Correlati e dall'Amministratore non Correlato più anziano di età componente il Consiglio di Amministrazione;
- (iii) qualora due dei componenti il Comitato risultino Parti Correlate, il parere ai sensi del successivo articolo 7 ed il parere ai sensi del successivo articolo 8 sono rilasciati dal Comitato composto dal restante membro Amministratore non Correlato e dai due Amministratori non Correlati più anziani di età componenti il Consiglio di Amministrazione;



- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non siano applicabili, il parere di cui agli articoli 7 e 8 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale.

## **Art. 7. - Regole applicabili alle Operazioni di Minore Rilevanza**

**7.1** Qualora la Società intenda porre in essere un'Operazione di Minore Rilevanza con una Parte Correlata, Legal & Corporate Affairs, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 3, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato.

**7.2** Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, le Operazioni di Minore Rilevanza possono essere di competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero oggetto di delega.

**7.3** Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione di Minore Rilevanza si asterranno dalla votazione sulla stessa.

**7.4** Prima dell'approvazione dell'Operazione, il Comitato è tenuto ad esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Qualora uno o più componenti il Comitato risulti Parte Correlata in relazione ad un'Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti indicati al precedente articolo 6, comma 2 della presente Procedura.

**7.5** Il Comitato e l'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza, ai fini di quanto precede, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato è tenuto a verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti, tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra detti esperti indipendenti e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune Controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune Controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti. Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'amministratore delegato della Società, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non deve comunque comportare una spesa superiore al 2% rispetto al controvalore della singola Operazione.

**7.6** Al fine di dare attuazione a quanto precede, il Comitato e l'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza devono ricevere informazioni complete e adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza con un congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a 15 giorni di calendario dalla data prevista per la relativa delibera o decisione da parte dell'organo competente. Le informazioni inerenti all'Operazione di Minore Rilevanza includono, tra l'altro, le ragioni dell'Operazione di Minore Rilevanza. Il Comitato rende il proprio parere entro 7 giorni di calendario dal momento in cui ha ricevuto le informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza, ovvero entro 10 giorni di calendario nel caso in cui sia stata richiesta l'assistenza di cui precedente comma 5.

7.7 Qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

7.8 Ove sia competente il Consiglio di Amministrazione o altro organo collegiale, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, da parte dell'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.9 Il consigliere delegato o persona dallo stesso all'uopo incaricata assicura una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

7.10 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al presente articolo 7, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della presente Procedura nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

## **Art. 8. - Regole applicabili alle Operazioni Rilevanti**

8.1 Qualora la Società intenda porre in essere un'Operazione Rilevante con una Parte Correlata, Legal & Corporate Affairs, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4 comma 3, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato.

8.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 della Procedura, le Operazioni Rilevanti sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

8.3 In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9, il Comitato o uno o più componenti dallo stesso delegati devono essere coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione Rilevante soltanto previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione Rilevante nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Qualora uno o più componenti il Comitato risulti correlato in relazione ad un'Operazione Rilevante, si applicano i presidi equivalenti indicati al precedente articolo 6, comma 2 della presente Procedura.

8.5 Il Comitato rende il proprio parere entro 10 giorni di calendario dal momento in cui ha ricevuto le informazioni complete ed adeguate sull'Operazione Rilevante, ovvero entro 15 giorni di calendario nel caso in cui sia stata richiesta l'assistenza di cui all'articolo 7, comma 5, della Procedura, come richiamato al precedente articolo 8 comma 3.

**8.6** Il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione Rilevante nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che:

- (i) ove previsto dallo Statuto, il compimento di tale Operazione Rilevante sia autorizzato dall'Assemblea;
- (ii) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto;
- (iii) i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (iv) la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto favorevole all'Operazione.

#### **Art. 9 - Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate ex art. 2359 c.c.**

**9.1** Nel caso in cui Falck Renewables esamini preventivamente o approvi Operazioni compiute da società controllate, esse devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato.

**9.2** Al fine di quanto previsto dal presente articolo, la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione verifica preliminarmente, sulla base del database "Parti Correlate", se la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata.

**9.3** Qualora la controparte risulti una Parte Correlata, la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione ne informa il dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, relativamente all'Operazione in esame, affinché il suddetto dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società possa procedere alle verifiche di cui alla presente procedura e, se del caso, coinvolgere il Comitato.

**9.4** Il Comitato rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di autorizzare ovvero esaminare ovvero valutare l'Operazione. Il Comitato provvede altresì all'invio del parere e dell'informativa sull'Operazione al dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società, il quale, a sua volta, li trasmette alla funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione.

**9.5** Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la funzione competente per l'esame o l'approvazione dell'Operazione, con il supporto delle funzioni interessate della società controllata:

- i) fornirà tempestivamente al dipartimento Legal & Corporate Affairs della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere, ove applicabili, agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura;
- ii) fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Controllo le informazioni necessarie ai fini della presente Procedura;
- iii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile.

#### **Art. 10 - Operazioni di competenza assembleare.**

**10.1** Fuori dai casi indicati al precedente articolo 8.6, (a) quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, in conformità alle previsioni di legge o dello Statuto, nella fase istruttoria dell'Operazione e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 7 e (b) quando un'Operazione Rilevante è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, in conformità alle previsioni di legge o dello Statuto, nella fase delle trattative, nella fase

istruttoria dell'Operazione e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 8 commi 1, 2, 3, 4 e 5.

**10.2** Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni Rilevanti da sottoporre all'Assemblea possono essere approvate in presenza di un avviso contrario del Comitato a condizione che nell'Assemblea chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante:

- (i) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto;
- (ii) i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- (iii) la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto favorevole all'Operazione.

**10.3** Ai fini del precedente paragrafo 10.2, la qualità di Socio non Correlato o correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'Assemblea, sulla base delle informazioni disponibili. Il verbale dell'Assemblea deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il Presidente dell'Assemblea avrà cura di identificare come precede anche i Soci non Correlati e quelli correlati.

**10.4** Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 13, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

**10.5** Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della presente Procedura in tema di informazione al pubblico, ove applicabili, le Operazioni con Parti Correlate, in deroga a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, possono essere concluse a condizione che:

- (a) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea chiamata a deliberare predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (c) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 13, comma 1 della presente Procedura<sup>4</sup>.

**10.6** Se le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi del precedente comma 5, lettera b), sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente comma 2; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

---

<sup>4</sup> La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento (rispettivamente, articoli 10, comma 5, e 12, comma 2 della presente Procedura) laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Regolamento, nonché nello statuto della società.

## **Art. 11 – Delibere - quadro**

**11.1** Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8, adotta delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

**11.2** Le delibere quadro hanno efficacia non superiore a un anno e devono:

- (a)** riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (b)** prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

**11.3** In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente Procedura.

**11.4** Alle singole Operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente comma 3 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5 comma 3 della presente Procedura.

## **Art. 12 - Casi di esclusione**

**12.1** Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a)** alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo;
- (b)** alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (c)** alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (d)** alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - i)** gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - ii)** le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - iii)** le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (e)** alle Operazioni di Importo Esiguo, per tali intendendosi quelle che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Falck Renewables. Il Consiglio di Amministrazione ha identificato tali Operazioni come quelle il cui controvalore, per ogni singola Operazione ovvero per più Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con una medesima Parte Correlata, non sia superiore a 300.000 Euro (trecentomila/00) sia nel caso in cui la Parte Correlata sia una



persona giuridica o qualora la Parte Correlata sia una persona fisica;

- (f) fermi restando gli obblighi informativi previsti in sede di diffusione della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, alle Operazioni con o tra le società controllate da Falck Renewables o alla stessa collegate, periodicamente indicate nell'area di consolidamento contenuta nelle situazioni patrimoniali infrannuali approvate trimestralmente dal Consiglio. Tale esclusione si applica qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi. La mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate e collegate non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la presente esenzione;
- (g) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive, fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 8 della Procedura;
- (h) fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 8 della Procedura, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lettera (b), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
  - iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (i) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le Operazioni Rilevanti dall'articolo 13, commi da 1 a 7 della presente Procedura, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:
  - i) comunica alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni, entro il termine indicato nell'articolo 13, comma 3, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
  - ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 13, comma 8 della presente Procedura, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera (i);
- (l) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Società per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Falck Renewables.

**12.2** Ove previsto dallo Statuto, nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 13 e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2 applicabile alle Operazioni Rilevanti, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, a condizione che:

- a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o, ove nominato, del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;

- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 13, comma 1;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati<sup>5</sup>.

### Art. 13. - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

**13.1** In occasione di Operazioni Rilevanti, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige, ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento.

**13.2** Il documento informativo indicato nel comma 1 è richiesto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi del precedente articolo 12.

**13.3** Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società mette a disposizione del pubblico il documento informativo di cui al comma 1, presso la propria sede sociale, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, trasmissione a Borsa Italiana ed invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa Italiana, entro **sette giorni** dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

**13.4** Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni Rilevanti che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui Falck Renewables ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, la Società impartisce, anche

<sup>5</sup> La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento (rispettivamente, articoli 10, comma 5, e 12, comma 2 della presente Procedura) laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Regolamento, nonché nello statuto della società.

appositamente, le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

**13.5** Nei termini previsti dai commi 3 e 4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della presente Procedura e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta.

**13.6** Qualora, in relazione ad un'Operazione Rilevante, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, trasmissione a Borsa Italiana ed invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa e a Borsa, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, gli stessi possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

**13.7** La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

**13.8** La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole Operazioni Rilevanti concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

**13.9** Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole Operazioni Rilevanti può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

#### **Art. 14 - Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico**

**14.1** Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 12;

- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

#### **Art. 15 - Monitoraggio e adeguamento della Procedura**

**15.1** La presente Procedura nonché eventuali modifiche alla stessa sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole del Comitato.

**15.2** Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della Procedura e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. ovvero dell'art. 153 del TUF.

**15.3** La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell'art. 2391 bis del codice civile. Negli stessi termini e con le stesse modalità sono pubblicati i pareri espressi dal Comitato in merito alla proposta di prima adozione della presente Procedura, nonché alle successive proposte di modifica alla medesima.

#### **Art. 16 - Raccordo con le procedure amministrative e contabili di cui all'art.154 bis TUF**

**16.1** Legal & Corporate Affairs, d'intesa con il Dirigente Preposto, assicurano il coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrativo-contabili di cui all'art.154-*bis* del TUF.

**16.2** In particolare, essi riscontrano periodicamente la coerenza delle informazioni contabili e delle informazioni inerenti alle Operazioni effettuate con le Parti Correlate, anche al fine di assicurare la completezza e attendibilità dell'informativa contabile periodica in materia di Operazioni con Parti Correlate.

## ALLEGATO 1 - Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

### 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati.

**Parti Correlate:** si intende una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (iv) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (v) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (vi) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (vii) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (viii) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (ix) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (x) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

**Operazioni con Parti Correlate:** si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]<sup>6</sup>.

### 2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

**m.**

---

<sup>6</sup> Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



**Dirigenti con responsabilità strategiche:** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

**Stretti Familiari:** si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

### **3. Principi interpretativi delle definizioni**


**3.1.** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

**3.2.** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.



Falck  
Renewables

**PURE POWER TO GROW**



FALCK RENEWABLES  
[www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com)